

COMUNE DI SARCONI

PROVINCIA DI POTENZA



REGOLAMENTO PER LA FIDA PASCOLO

Approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 17 del 27-09-2005

Art. 1
(campo d'applicazione)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nei demani comunali con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo.

Art. 2
(zonizzazione dei comparti pascolativi e carico massimo ammissibile)

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle indicate nella planimetria allegata e constano di n.4 comparti (pascolo, pascolo cespugliato, pascolo fortemente cespugliato, bosco) a superficie variabile, sui quali è possibile avviare al pascolo un numero di capi la cui consistenza sarà calcolata secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento approvato dal Consiglio regionale di Basilicata pubblicato sul Bur n. 29 del 16/5/99.

Art. 3
(durata e condizioni)

Il periodo di pascolamento è stabilito dal 1° gennaio al 31 dicembre per periodi frazionabili in trimestri;

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate, al Comune indicando esattamente la località e/o il comparto richiesto, il numero dei capi (in UBA) distinti per specie, età e sistemi di identificazione, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente.

Entro 30 gg. dalla presentazione della domanda l'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

La domanda di rinnovo di fida pascolo, dovrà pervenire all'ufficio comunale preposto, entro i 40 giorni precedenti all'inizio della concessione, pena la invalidità della richiesta.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

1. Essere residenti nel Comune di Sarconi
2. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL
3. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione
4. Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio

Art. 4
(autorizzazioni)

L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante l'autorizzazione conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1600 del 17/7/99 o mediante rilascio di apposito tesserino.

Art. 5
(documentazione per la istruttoria)

I fidatari devono presentare al responsabile del servizio e, sottoporre presso la sede comunale, dopo l'istruttoria, un fascicolo contenente:

1. Le generalità e la residenza dell'addetto alla custodia dei capi;
2. Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
3. Un certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e

- l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
4. Un certificato rilasciato dal Sindaco del territorio da cui gli animali provengono che attesti l'immunità da malattie infettive del territorio medesimo;
 5. La comunicazione (almeno tre giorni prima) per gli Agenti Forestali e Comunali, circa il giorno e l'ora in cui si intende immettere al pascolo il bestiame e le località fuori delle bandite in cui se ne possa facilmente fare il riscontro. Senza tale adempimento la fida è illegale ed i trasgressori sono punibili a termine di legge.

Art. 6
(aree destinate a pascolo - aree d'interesse pubblico)

In sede di prima applicazione del presente regolamento, le aree destinate a pascolo sono determinate come risulta dall'elencazione unita al presente articolato.

E' assolutamente vietato il pascolo nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i fidatari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 mt.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa variabile, a discrezione del verbalizzante, tra € 10,33 e € 20,66/capo (20.000 - 40.000 /capo).

Art. 7
(modalità di pascolamento ed obblighi)

L'esercizio del pascolo sui demani comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune proprietario;
2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;
3. Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
5. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.
6. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
7. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
8. Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
9. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
10. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Art. 8
(divieti)

E' fatto assoluto divieto di:

1. Cedere ad altri il diritto di fida;
2. Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina, se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
3. Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
4. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per

- almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
5. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
 6. Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti.
 7. Pascolare nelle zone affittate o vincolate.

Art. 9 (canoni)

Il canone di fida, che il Comune fissa annualmente ai sensi dell'art. 11 del Regolamento regionale, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio della autorizzazione o del relativo tesserino.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, si applicheranno i seguenti canoni:

	n. 1 trimestre	n.2 trimestri	n.3 trimestri	n.4 trimestri
Bovini oltre 24 mesi	€ 2,58/capo	€ 5,16/capo	€ 7,74/capo	€ 10,33/capo
Bovini 4-24 mesi	€ 1,29/capo	€ 2,58/capo	€ 3,87/capo	€ 5,16/capo
Ovicapriini	€ 0.80/capo	€ 1.60/capo	€ 2.40/capo	€ 3.20/capo
Equini	€ 3,87/capo	€ 7,74/capo	€ 11,61/capo	€ 15,48/capo
Suini				€ 3,44/capo

I canoni unitari per la fida pascolo richiesta da allevatori non residenti nel Comune di Sarconi, dovranno intendersi raddoppiati.

Art. 10 (sanzioni)

Per le inosservanze di cui ai punti 1,2,4,5,6 dell'art. 7 ed ai punti 2,3,4,5 dell'art. 8 saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

Riferimento - Sanzione minima e massima applicabile		
Articolo	Importo in €/capo	Importo in Lire/capo
Art. 7.1	5,17 - 51,65	10.000 - 100.000
Art. 7.2	103,29 - 309,88	200.000 - 600.000
Art. 7.4	103,29 - 309,88	200.000 - 600.000
Art. 7.5	25,82 - 51,65	50.000 - 100.000
Art. 7.6	129,12 - 774,69	250.000 - 1.500.000
Art. 8.2	5,17 - 25,82	10.000 - 50.000
Art. 8.3	5,17 - 51.65	10.000 - 100.000
Art. 8.4	5,17 - 51.65	10.000 - 100.000
Art. 8.5	5,17 - 25,82	10.000 - 50.000

Inoltre a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ritirata l'autorizzazione, senza che il fidatario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato.

Tre sanzioni verbalizzate nel corso di uno stesso anno comportano la sospensione della fida per un minimo di tre anni.

Le modalità di calcolo ed il pagamento delle sanzioni saranno regolati dal già citato art. 12

del regolamento regionale, n.1085 del 23/03/99.

Le somme andranno versate nelle casse dell'ente proprietario del Demanio, su apposito c/c che sarà indicato dall'ufficio competente.

Art. 11
(controlli)

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme, sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie venatorie provinciali, le Guardie giurate in possesso di autorizzazione Prefettizia, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

Entro 20 giorni dall'immissione al pascolo il fidatario ove non dispensato dalla Amministrazione, dovrà costruire nella località destinatagli un mandriolo in cui, a richiesta degli organi addetti al controllo, radunare il bestiame per le ispezioni.

Art. 12
(regolamento di polizia forestale)

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di polizia forestale contenute nel regolamento regionale in vigore e a tutte le leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria.

Art.13
(norme transitorie)

Per l'anno 2005, la fida pascolo nei terreni comunali, avrà decorrenza dal 01/12/2005, secondo le norme del presente regolamento.